

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 378

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181 lettera c), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 gennaio 2017)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c), della legge n. 107 del 2015, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*" che dispone:

c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;

3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;

5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;

6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;

9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il decreto legislativo nell'ambito della strategia della promozione dell'inclusione recupera e mette a sistema interventi a sostegno dell'inclusione scolastica, per armonizzare e valorizzare le politiche e la cultura inclusiva di tutti gli attori coinvolti, intervenendo in particolare sulla revisione delle modalità e dei criteri di certificazione, la ricognizione delle prestazioni riguardanti l'inclusione scolastica previste dalla normativa vigente, la modificazione della formazione iniziale degli insegnanti di sostegno, e l'obbligo di formazione sulle tematiche dell'inclusione per il personale della scuola.

Esaminando l'articolato, si illustra di seguito, nel dettaglio, lo schema di decreto legislativo che è costituito di 21 articoli.



Gli articoli sono suddivisi in 7 Capi, segnatamente: **Capo I** : *Principi generali*; **Capo II**: *Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica*; **Capo III**: *Procedure di certificazione per l'inclusione scolastica*; **Capo IV**: *Organizzazione scolastica per l'assegnazione delle risorse*; **Capo V**: *Programmazione e progettazione dell'inclusione*; **Capo VI**: *Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico*; **Capo VII**: *Ulteriori disposizioni*

L'articolo 1 (*Principi e finalità*), definisce, in linea generale, il quadro epistemologico e culturale, all'interno del quale, si attua l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il concetto di "scuola inclusiva" ha, infatti, avuto un'evoluzione storico-culturale che, a partire dalla legge 30 marzo 1971 n. 118 che propose un nuovo modello di scolarizzazione degli alunni disabili nelle classi comuni anziché nelle classi "speciali", ha interessato il sistema scuola nel suo complesso. L'inclusione scolastica, inizialmente denominata "integrazione", nasce, originariamente, per garantire il diritto di istruzione e successo formativo dei minori disabili ma, rappresenta, oggi, un valore fondamentale e fondante l'identità stessa delle singole istituzioni scolastiche, siano esse statali o paritarie, valido per tutti gli alunni e studenti. Lo sviluppo delle politiche scolastiche sono in linea con le evoluzioni culturali a livello mondiale: di recente approvazione e ratifica, nel 2001, da parte dell'Assemblea Mondiale della Sanità, il più alto ente decisionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (International Classification of Functioning, Disability and Health - ICF). Tale classificazione è, al contempo, della salute e della disabilità: l'enfasi è spostata dallo stato di malattia delle persone, causa della disabilità, allo stato di salute delle stesse, partendo dal presupposto che chiunque, nella vita, può avere una condizione di salute che in ambiente sfavorevole diventa disabilità. L'inclusione scolastica, oggi, è individuata quale architrave dell'identità culturale, educativa e progettuale delle scuole caratterizzandone nel profondo la mission educativa, attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le componenti scolastiche. Essa, pertanto, è sviluppata e valorizzata nell'ambito dei documenti fondamentali della vita della scuola, quali il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) che caratterizza l'identità culturale ed educativa delle singole istituzioni scolastiche. A fronte della nuova visione di scuola inclusiva, in cui il successo formativo riguarda tutti gli alunni e gli studenti, nessuno escluso, il decreto interviene a rinnovare, ed adeguare, le strategie specifiche messe in atto per gli alunni e studenti con disabilità di cui alla legge 104 del 1992. Nel 2006 è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di New York la prima Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 che all'art. 7, comma 1 dispone: "Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori". L'Intesa Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sottoscritta nel 2008, sancisce, inoltre, alcuni impegni atti a stabilire "(...) modalità e criteri per ricondurre la complessa materia dell'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità all'interno di un progetto complessivo idoneo a ridefinire principi e criteri su cui fondare gli interventi di sostegno e assistenza, di coordinamento e funzionalità dei movimenti accertativi e di integrazione delle azioni di tutti i soggetti istituzionali coinvolti: Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della Salute, Regioni, Aziende Sanitarie, Province, Comuni, Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, Istituzioni scolastiche autonome". I soggetti istituzionali coinvolti si sono impegnati a realizzare gli interventi descritti nell'intesa.

Tutti gli atti citati vanno nella direzione di superare, necessariamente, la vecchia concezioni di "presa in carico" da parte dei docenti degli alunni e degli studenti con disabilità di cui alla legge n. 104 del 1992, ribadendo che l'inclusione scolastica, perché sia effettiva, interessa tutte le componenti scolastiche, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, studenti e famiglie nonché tutti gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione. e che vivono l'esperienza scolastica inclusiva in termini di "supporto"



all'alunno e allo studente con disabilità, qualificandola quale "impegno fondamentale" per tutte le risorse umane e professionali che operano nelle scuole;

L'articolo 2 (*Ambito di applicazione*), individua i soggetti beneficiari del decreto: l'atto è incentrato esclusivamente sull'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, a cui espressamente si richiama. L'articolo focalizza l'attenzione sull'inclusione scolastica da realizzarsi in un sistema integrato che, come già anticipato all'articolo 1, opera all'interno di un progetto complessivo di sostegno ed assistenza, realizzato da scuola, famiglia e i diversi soggetti, pubblici e privati, a diverso titolo coinvolti e con diverse competenze e responsabilità. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI), è inserito, infatti, quale parte integrante, del Progetto individuale, potenziandone sostanzialmente il ruolo, essendo lo stesso non un mero documento burocratico, ma l'occasione fondamentale per la realizzazione del "progetto di vita" degli alunni e degli studenti con disabilità. Il Progetto Individuale per le persone disabili è già previsto all'art. 14 della legge 328/2000 ed ha lo scopo di "(...) realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali (...)". La norma ricalca appositamente il concetto di "condivisione" nell'ambito della definizione del PEI, agganciandosi così a quell'idea cooperativa di inclusione scolastica che non riguarda solo il docente di sostegno, ma tutte le componenti scolastiche rimarcando al contempo, nell'ambito dei diritti, tutte le misure previste a legislazione vigente, per il supporto, anche materiale, necessario per l'inclusione scolastica.

L'articolo 3 (*Prestazioni e competenze*), individua le prestazioni per l'inclusione scolastica effettuando una ricognizione dei compiti già assegnati, a normativa vigente, a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità. Le scelte in materia di disabilità, storicamente, vanno nella direzione di definire un sistema integrato degli interventi fra servizio sociale, sanitario ed istruzione. La legge 104 del 1992 è stato il primo intervento legislativo di carattere organico che interessa la persona disabile, dalla nascita alla vecchiaia, nei diversi ruoli della vita: alunno, studente, lavoratore etc.. La legge 328 del 2000 disegna un Sistema locale dei servizi integrati in rete disciplinato legislativamente, da ciascuna Regione, per realizzare il coordinamento e l'integrazione dei servizi sociali, sanitari e all'istruzione. In virtù dell'attuale assetto di riparto delle competenze come tracciato dal vigente Titolo V della Costituzione, la norma cristallizza quanto spettante allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali come rinvenibili nelle plurime normative, discretamente stratificate, che disciplinano il supporto all'inclusione scolastica intesa come un elemento concorrente alla realizzazione del "Progetto di vita" della persona disabile.

Le funzioni sono, pertanto, ripartite nel seguente modo:

allo Stato competono:

1. l'assegnazione, per il tramite dell'Amministrazione scolastica, dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni e degli studenti di cui al comma 1 nella scuola statale, ai sensi della seguente normativa: Legge n. 104 del 1992 - Articolo 3, commi 1 e 2 - Articoli 12 e 13; Legge n. 107 del 2015 - Articolo 1, commi 65, 68, 75; Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 414, secondo periodo; Decreto-legge 104 del 2013 - Articolo 15, comma 2-bis; Legge n. 289 del 2002 - Articolo 35, comma 7; Legge n. 296 del 2006 - Articolo 1, comma 605, lettera b); Legge n. 300 del 1999 - Articoli 49, 50 e 75; dPCM n. 98 del 2014 - Articolo 8; Sentenza Corte costituzionale n. 80 del 2010;



2. l'assegnazione, per il tramite dell'Amministrazione scolastica, del personale ausiliario nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, ai sensi della seguente normativa: *Decreto-legge n. 112 del 2008 – Articolo 64; dPR n. 119 del 2009 – Tabella 1; Decreto-legge n. 98 del 2011 – Articolo 19, comma 7; Legge n. 190 del 2014 – Articolo 1, commi 332 e 334; CCNL comparto scuola – Profilo professionale collaboratore scolastico - Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03.*
3. la costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente, ai sensi della seguente normativa: *Decreto-legge n. 112 del 2008 – Articolo 64; dPR n. 81 del 2009 – Articolo 5.*
4. la definizione dell'organico del personale ATA, tenendo conto, in sede di riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna Istituzione scolastica statale, anche in deroga ai vincoli numerici come previsti dalle disposizioni vigenti, ai sensi della seguente normativa richiamando espressamente il limite della dotazione organico previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto legge n. 98 del 2011: *Decreto-legge n. 112 del 2008 – Articolo 64; dPR n. 119 del 2009 – Tabella 1.*
5. assegnare alle istituzioni scolastiche paritarie un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e degli studenti con disabilità certificata frequentanti, finalizzato all'inclusione scolastica degli stessi, ai sensi della seguente normativa: *Legge n. 62 del 2000 - Articolo 1, comma 14; Decreto-legge n. 42 del 2016 – articolo 1-quinquies, come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016.*

Alle Regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, compete assicurare la progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, piti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.

Agli Enti locali, ferma restando la ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 1, comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56, competono:

- a) l'assegnazione del personale dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
- b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992 ed esercitati secondo la ripartizione delle competenze stabilite dall'articolo 26 della legge n. 104 del 1992, dall'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), 24 della legge n. 104 del 1992 ed all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 gennaio 1996 n. 23, ed esercitati secondo la ripartizione delle competenze fissata dall'articolo 3 della legge n. 23 del 1996.



In ultimo, l'articolo definisce una prestazione comune a ciascuno degli Enti istituzionalmente preposti alla garanzia dell'inclusione scolastica nell'ambito della strumentazione didattica, ovvero statuisce la garanzia in capo allo Stato (Istituzioni scolastiche), alle Regioni (diritto allo studio) e agli Enti locali (erogazione dei sussidi didattici) dell'accessibilità e della fruibilità di strumentazioni tecnologiche e digitali nell'ambito della didattica, oggi indispensabili per l'apprendimento degli alunni e degli studenti con determinate tipologie di disabilità, quali, ad esempio, quelle sensoriali.

Si prevede, infine, che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, vengano definiti i criteri e i parametri di definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera c) modificando il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 119.

L'articolo 4 (*Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica*), qualifica l'inclusione scolastica quale elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013. L'articolo, al comma 2, introduce i criteri relativi al processo di valutazione e di autovalutazione delle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, in tema di inclusione scolastica; in sostanza, la norma delinea le direttrici fondamentali verso cui si deve muovere l'azione educativa e formativa nell'ambito dell'inclusione scolastica da parte delle Scuole nei più ampi processi di valutazione e di autovalutazione necessari per la definizione dei cosiddetti "piani di miglioramento". Obiettivo della norma è, quindi, quello di identificare dei criteri che consentano alle scuole di valutare la propria azione inclusiva, di misurarla e di apportare le opportune strategie per migliorarla o consolidarla.

I criteri identificati sono i seguenti:

- a) qualità del Piano per l'inclusione scolastica;
- b) realizzazione di processi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei percorsi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti al fine di garantire loro il successo formativo;
- c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico incluse le specifiche attività formative;
- e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
- f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi.

L'articolo 5 (*Certificazione e valutazione diagnostico-funzionale*): individua la "valutazione diagnostico-funzionale" in luogo della "diagnosi funzionale" del "profilo dinamico-funzionale", quale nuovo strumento per la definizione del cosiddetto "funzionamento" dell'alunno e dello studente con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, che costituisce il fondamento su cui definire le diverse provvidenze, ivi incluso il diritto al sostegno didattico, di cui l'alunno o lo studente ha bisogno (e diritto) per una piena inclusione scolastica.

Si tratta, in concreto, di una semplificazione sia in termini documentali (un solo documento in luogo di due) che in termini temporali, avendo superato la vecchia dicotomia documentale di cui all'articolo 12, della legge n. 104 del 1992 che, a tal fine, si provvede a novellare, che presupponeva una concatenazione logico-consequenziale dei documenti, peraltro redatti da soggetti diversi, che implicava gioco-forza un allungamento dei tempi.



Al comma 2 si provvede a rinviare ad apposito DPCM, da adottare di concerto con i Ministri competenti e previa intesa con la Conferenza Unificata tenuto conto dei diversi livelli istituzionalmente coinvolti, la definizione dei contenuti della nuova "valutazione diagnostico-funzionale", definendo, al contempo, i criteri di redazione della stessa nonché le modalità di individuazione dell'alunno e dello studente con disabilità, e ciò al fine di addivenire ad una definizione uniforme del documento su tutto il territorio nazionale onde evitare difformità applicative e superare le attuali discrasie normative. All'atto dell'emanazione del predetto DPCM, così come previsto dall'articolo 20, comma 3, del presente decreto, saranno abrogate le norme che attualmente disciplinano gli aspetti contenuti nel DPCM.

Al comma 3, in fine, è previsto che al fine di garantire prestazioni omogenee sul territorio nazionale e le conseguenti modalità attuative, l'INPS, di concerto con il Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fissi linee guida contenenti i criteri per la definizione e la redazione della certificazione o della documentazione del medico-specialista di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del presente decreto.

L'articolo 6 (*Commissioni mediche*) modifica l'attuale assetto delle Commissioni mediche, prevedendo che siano composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici dei quali uno scelto tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile e l'altro tra gli specialisti in pediatria. Le Commissioni sono obbligatoriamente integrate dal medico INPS.

Al comma 2, la norma in parola prevede che ai fini della predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale, le Commissioni, siano integrate da un rappresentante dell'Amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall'Ufficio scolastico regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica, di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio del 2015 n. 107, nell'ambito dunque di un contingente già previsto dalla normativa che non comporta oneri di sostituzione del personale.

La Commissione è altresì integrata, per la fase della valutazione diagnostico-funzionale da uno specialista (terapista della riabilitazione) e dall'operatore sociale, figure già previste dalle commissioni disciplinate all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992.

La ratio di tale integrazione risiede nel fatto che per la valutazione diagnostico-funzionale e per la definizione e quantificazione delle provvidenze, la Commissione debba necessariamente essere integrata da quei soggetti che, per provenienza e per competenze, sono in grado di definire, collegialmente, sia il funzionamento dell'alunno e dello studente con disabilità sia, in un momento successivo a quello della redazione della valutazione diagnostico-funzionale, la tipologia di provvidenze di cui ha diritto. Tale ultima individuazione, per espressa previsione normativa, è concettualmente e temporalmente effettuata quale ultimo momento rispetto sia alla certificazione della disabilità che alla definizione della valutazione diagnostico-funzionale.

Si tratta, in sostanza, di una inversione di tendenza rispetto all'attuale prassi che conduce all'assimilazione della condizione di gravità, come certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, all'attribuzione delle provvidenze, ivi incluso il sostegno didattico, senza che sul caso concreto vengano rilevati i bisogni effettivi di assistenza e di educazione, che mutano certamente in esito alla tipologia di disabilità, ma che non sono sempre certamente gli stessi in quanto, come è noto, una tipologia di disabilità incide sulla persona in maniera differente e plurima.

Pertanto, nella definizione delle provvidenze, la Commissione, come integrata nelle modalità indicate, sarà maggiormente responsabilizzata nell'identificare le provvidenze sulla base della valutazione diagnostico-funzionale e non sul solo dato della "disabilità certificata". In tal modo, si



corrisponderà meglio agli effettivi bisogni dell'alunno e dello studente con disabilità nell'ambito delle provvidenze che ciascun soggetto istituzionale è tenuto ad erogare, evitando attribuzioni "meccaniche" che nulla hanno a che vedere con i bisogni effettivi di integrazione.

L'articolo, sempre al comma 2, specifica che è compito della Commissione individuare e quantificare le provvidenze incluso l'accertamento per il sostegno didattico. Il comma 5 il chiarisce, infine, sempre nell'ambito della sola quantificazione delle risorse, che la quantificazione del sostegno didattico è di stretta competenza del Gruppo Inclusione Territoriale (GIT) come disciplinato dal presente decreto legislativo.

L'articolo 7 (*Procedura per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità*) definisce la procedura per l'inclusione scolastica nell'ambito delle certificazioni previste dalla legge n. 104 del 1992, specificando, per ciascuna fase, il soggetto deputato al soddisfacimento della domanda nonché, per quel che concerne la certificazione in generale, introducendo tempistiche certe per l'evasione delle pratiche e disciplinando semplificazioni amministrative per le famiglie. La procedura delineata si muove nell'ambito della legislazione vigente e viene adattata alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo e definisce una concatenazione temporale ragionata dell'iter.

Il comma 1 chiarisce che l'INPS, soggetto a cui ordinariamente deve essere rivolta inizialmente l'istanza per la certificazione, deve trattare quelle relative all'inclusione scolastica in via prioritaria onde consentirne la calendarizzazione dell'accertamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Le Commissioni mediche, conseguentemente, effettuano gli accertamenti e redigono il documento unico di cui all'articolo 6, comma 6, entro 30 giorni dalla data di calendarizzazione dell'accertamento.

Il comma 2 scandisce le fasi relative all'inclusione scolastica, nel seguente modo:

- a) presentazione da parte del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, in via telematica e su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, della domanda di accertamento della condizione di disabilità; la domanda deve essere corredata dalla certificazione e/o dalla documentazione del medico specialista, redatte ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3;
- b) accertamento della condizione di disabilità, redazione della valutazione diagnostico-funzionale, individuazione e quantificazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 3, da parte della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della documentazione;
- c) trasmissione dei documenti da parte dei genitori all'Istituzione scolastica nonché al competente Ente locale ai fini della elaborazione, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato di cui all'articolo 12, e del Progetto individuale ove richiesto dai Genitori;
- d) elaborazione del Progetto Individuale da parte dell'Ente locale e trasmissione all'Istituzione scolastica;
- e) trasmissione, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo Territoriale Inclusione (GIT) di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dal presente decreto, ai fini della proposta delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti:
 - 1) documenti di cui agli articoli 5 e 6;
 - 2) progetto individuale;
 - 3) piano per l'inclusione di cui all'articolo 10.
- f) elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte dell'Istituzione scolastica.



La procedura, in sintesi, solleva la famiglia da numerosi incombenti burocratici perlopiù demandati al medico di base e alla scuola. L'elaborazione della procedura, per completezza e per logica conseguenza, prevede che la redazione del Piano Educativo Individualizzato sia posto al termine dell'iter, in quanto il documento, come meglio si vedrà, avrà un forte contenuto didattico-pedagogico spogliandosi così di qualsiasi richiamo burocratico; esso sarà calibrato sulla base del progetto individuale nonché delle risorse di sostegno didattico definite nella procedura apposita.

La norma valorizza il progetto individuale disciplinato dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000 n. 328, in coerenza con la legge 22 giugno 2016, n. 112 recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

L'articolo 8 (*Gruppo per l'inclusione territoriale*) novella l'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, istituendo il GIT (*Gruppo per l'inclusione territoriale*) e sopprimendo tutti gli altri gruppi di lavoro ormai obsoleti, che avrà il compito di procedere ad effettuare la proposta di risorse per il sostegno didattico all'USR competente per territorio. Esso sarà costituito per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015.

Tenuto conto della complessità della riforma attuata, che vede la sostituzione e la contestuale creazione di nuovi Gruppi in luogo di quelli attuali esistenti da quasi 25 anni, le modalità di funzionamento, la durata, nonché l'attribuzione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT saranno definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse disponibili che garantirà, altresì, la graduale confluenza dei vecchi gruppi nei nuovi previsti dal presente decreto legislativo.

L'articolo 9 (*Il Progetto individuale*) prevede che il PEI sia parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 328 del 2000.

L'articolo 10 (*Piano per l'inclusione*) definisce modalità e contenuti del "Piano per l'inclusione" che rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione e costituisce uno dei momenti fondamentali per la definizione del progetto individuale di, per la proposta di assegnazione delle risorse per il sostegno didattico da parte dei GIT e per la definizione del Piano Educativo Individualizzato; esso confluisce nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) quale elemento caratterizzante l'identità culturale e l'autonomia progettuale delle scuole. In esso sono contenute le azioni che la scuola intende intraprendere nell'ambito del contesto in cui opera; a tal fine è la scuola stessa a dover definire le opportunità che intende sfruttare nonché i vincoli di contesto in cui si deve muovere.

L'articolo 11 (*Il Piano Educativo Individualizzato*) delinea i contenuti e le modalità di approvazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che confluisce a pieno titolo nel progetto individuale di cui all'articolo 10. Nell'ottica di una scuola pienamente inclusiva, la redazione e l'approvazione del PEI sono visti quale impegno fondante non solo del docente di sostegno, ma di tutto il consiglio di classe in cui è presente un alunno o uno studente con disabilità. Il concetto fondamentale, pertanto, è che la progettazione e l'azione educativa sia esercitata da tutto il consiglio di classe che programma, unitamente al docente di sostegno, le strategie didattico-educative per il successo formativo dell'alunno e dello studente. Viene rimarcato, e potenziato, il precedente concetto della "presa in carico" da parte di tutto il consiglio di classe, già declinato nella legge n. 104 del 1992 e non sufficientemente attuato nell'ambito dell'azione inclusiva quotidiana. Il PEI, sempre nell'ambito della progettazione integrata, è elaborato con la necessaria partecipazione delle famiglie e di tutti gli operatori assegnati alla classe in supporto alla disabilità. Nell'ambito delle



strategie che il PEI è chiamato a declinare, oltre a quelle connesse all'apprendimento, al comma 2 è specificato che dovrà essere garantito lo svolgimento di percorsi di alternanza scuola-lavoro, quale momento fondamentale per il raggiungimento del successo formativo dell'alunno e dello studente con disabilità.

L'articolo 12 (*Ruoli per il sostegno didattico*) istituisce le sezioni del personale per il sostegno didattico per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015. Elemento di novità, oltre alla definizione di una sezione specifica che assegna una dignità particolare al docente assunto sul posto per il sostegno didattico, è la permanenza sul predetto posto che viene modificata dagli attuali 5 anni ai nuovi 10 anni, con computo anche del servizio pregresso. Si tratta di una disposizione di particolare rilievo che favorisce la continuità didattica ed elimina trattamenti giuridici differenziati tra personale con contratto di lavoro a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.

L'articolo 13 (*Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria*) introduce una nuova disciplina per l'accesso alla carriera di docente per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. In particolare, si prevede con decorrenza dall'anno 2019 che per l'accesso al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, organizzato dalle Università autorizzate, di durata annuale e ad accesso programmato, che sostituisce il precedente corso annuale come disciplinato all'articolo 13 del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 2010, lo studente consegua preventivamente 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea (31 CFU). Ai sensi della normativa vigente, l'accesso al corso di specializzazione per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria era consentito con il solo conseguimento della laurea magistrale in scienze della formazione primaria. In pratica, per rafforzare le conoscenze necessarie per poter svolgere la professione di docente di sostegno, si richiede agli aspiranti una preparazione più solida sui temi dell'inclusione, corrispondente in totale a 120 CFU da acquisire, 60 preventivamente allo svolgimento del corso e ulteriori 60 nell'ambito del predetto corso di specializzazione, fermo restando il conseguimento preventivo della laurea abilitante in scienze della formazione primaria quale requisito "base" per lo svolgimento della funzione docente.

L'articolo specifica che la positiva conclusione del corso è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Le modalità attuative necessarie per la definizione del riordino, che coinvolgerà anche l'ordinamento e i piani di studio, dovranno essere adottate con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Contestualmente si provvede ad abrogare l'articolo 13 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

L'articolo 14 (*Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado*) introduce, in analogia con quanto previsto all'articolo 15 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria e comunque nelle more dell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lett. b) della legge n. 107 del 2015 che riforma l'accesso nei ruoli a tempo indeterminato nella scuola secondaria, una analoga modalità di accesso alla professione di docente di sostegno per la scuola secondaria, attraverso l'istituzione del corso di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità nella scuola secondaria a decorrere dall'anno 2019. Le modalità sono le medesime previste dall'articolo 15; anche nel caso della scuola secondaria, pertanto, si prevede il conseguimento di una solida preparazione sui temi dell'inclusione, pari a 120 CFU, da conseguire 60 prima della frequenza al corso e ulteriori 60 durante la frequenza del corso di specializzazione. La norma ha carattere



transitorio e opera esclusivamente nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della legge n. 107 del 2015.

L'articolo 15 (*Formazione in servizio del personale della scuola*) definisce, per ciascuna tipologia di personale della scuola, la tipologia delle attività formative che dovranno essere svolte in materia di inclusione scolastica. La formazione rappresenta uno snodo fondamentale per l'innalzamento della qualità della didattica inclusiva e deve coinvolgere tutte le componenti scolastiche chiamate, ai sensi del presente decreto legislativo, ad operare in maniera cooperativa ai fini del raggiungimento del successo scolastico di tutti gli alunni e gli studenti; a tal fine, il piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, garantisce lo svolgimento delle necessarie attività formative per la piena realizzazione di quanto previsto dal presente decreto legislativo.

L'articolo specifica che le scuole, nell'ambito del piano di formazione inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), definiscano specifiche attività formative appositamente calibrate per quei docenti, curricolari e di sostegno, che insegnano in classi in cui sono presenti alunni o studenti con disabilità. La formazione, infine, dovrà essere rivolta anche al personale ATA (che è tenuto a parteciparvi) e al personale dirigenziale, sia all'atto dell'immissione in ruolo che durante lo svolgimento dell'intera carriera.

L'articolo 16 (*Continuità didattica*) introduce, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto legislativo, il principio della continuità didattica, ove ritenuta fruttuosa per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata, che è posto in capo non solo al docente di sostegno, ma anche a tutto il personale della scuola; il principio, che ha natura di indirizzo generale per le attività delle scuole, deve estrinsecarsi nell'ambito sia del piano per l'inclusione che del Piano Educativo Individualizzato. La continuità didattica, ai sensi della comma 2, trova attuazione nell'ambito degli obiettivi dell'organico dell'autonomia nonché in sede di conferimento degli incarichi ai docenti assunti a tempo indeterminato. Nell'ambito della garanzia della continuità didattica in sede di conferimento delle supplenze, si prevede una disposizione per cui, in caso di fruttuoso rapporto docente-discente, il contratto possa essere prorogato al medesimo docente per l'anno scolastico successivo. A tal fine la norma prevede che si dispongano le occorrenti modifiche al regolamento sulle supplenze.

L'articolo 17 (*Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica*) cristallizza, a livello di fonte di rango primario, l'istituzione dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica che, in raccordo con l'Osservatorio nazionale, supporta il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nei seguenti aspetti:

- a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità a livello nazionale e internazionale;
- b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;
- c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
- d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare.

L'osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nonché da altri soggetti pubblici e privati individuati dal Ministro.

L'articolo 18 (*Istruzione domiciliare*) introduce una norma di particolare rilievo che supera alcune criticità emerse in tema di istruzione domiciliare, ad oggi non precipuamente normata e resa effettiva da linee di indirizzo del Ministero che hanno in parte assimilato la disciplina relativa alla



“scuola in ospedale” di cui all’articolo 12, comma 9, della legge n. 104 del 1992, all’istruzione domiciliare. L’articolo specifica che le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali individuino azioni per garantire il diritto all’istruzione agli alunni e studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, a causa di gravi patologie certificate; anche attraverso la definizione di progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie; viene superato, quindi, in generale, il concetto della preventiva ospedalizzazione e della sola “sezione in ospedale”, che, pur permanendo nell’ordinamento, ormai da sola non risulta essere più coerente con le evoluzioni verificatesi medio tempore rispetto alla legge n. 104 del 1992, in campo medico e in campo tecnologico-didattico.

L’articolo 19 (*Abrogazioni*), provvede ad effettuare le necessarie abrogazioni in considerazione delle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo.

Sono contenute le abrogazioni delle fonti primarie incompatibili con il presente decreto. Quanto alle fonti secondarie, si fa un esplicito riferimento al DPCM 185/2006 ed al DPR 24.2.1994 in materia di procedure di certificazione, specificando che cessano di avere efficacia allorquando sarà emanato il DPCM previsto dall’articolo 5, comma 3, del presente decreto che disciplinerà la nuova procedura di certificazione.

L’articolo 20 (*Decorrenze*), provvede ad individuare le decorrenze per determinate disposizioni di cui al presente decreto legislativo.

L’articolo 21 (*Copertura finanziaria*), individua le quantificazioni e le fonti di finanziamento per determinate previsioni di cui al presente decreto legislativo.



Relazione tecnica.

Articolo 1 - (Principi e finalità)

L'inclusione scolastica degli alunni disabili è ancora disciplinata, prevalentemente, dalla legge n. 118/1971, dalla legge n. 517/1977 e dalla legge n. 104/1992. A seguito degli interventi normativi citati, l'esperienza di scolarizzazione degli alunni disabili ha cambiato, radicalmente, l'idea di scuola. Si rileva sia in ambito nazionale, europeo che internazionale, il susseguirsi di numerosi atti che, dopo la legge 104/1992, hanno contribuito a modificare il quadro culturale di riferimento. Si cita fra gli altri:

- Legge n. 53/2003 (Legge "Moratti") che introduce in norma il concetto di personalizzazione ed individualizzazione degli apprendimenti. Centralità dello studente nella progettazione educativa e didattica;
- Legge n. 170/2010 che norma l'inclusione scolastica per gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

L'inclusione scolastica, dopo il primo atto del 1971, ha acquisito, negli anni, una nuova prospettiva nazionale ed internazionale, tanto da essere riconosciuta quale identità culturale, educativa e progettuale del sistema di istruzione e formazione in Italia. Nonostante ciò, da anni, manca un intervento legislativo in merito alle tutele previste per l'inclusione scolastica degli alunni disabili certificati ai sensi della legge 104/1992. Il decreto aggiorna, riorganizza e razionalizza i provvedimenti, tenendo conto del nuovo contesto.

Trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2 - (Ambito di applicazione)

Il decreto ribadisce che accedono alle provvidenze solo gli alunni/studenti certificati ai sensi dell'art. 3 della legge 104/199. L'ambito di applicazione circoscrive l'azione del decreto al medesimo gruppo di alunni/studenti che già oggi beneficia degli interventi previsti dal decreto legislativo.

Trattasi di norma che non innova l'ordinamento giuridico e che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3 - (Prestazioni e competenze)

L'articolo effettua una ricognizione dei compiti già assegnati, a normativa vigente, a ciascun Ente Istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità. In particolare, si specifica quanto segue.

Comma 2. Lettera a), allo Stato compete l'assegnazione del personale deputato al sostegno didattico (docenti) previsti sin dalla legge 4 agosto 1977, n. 517. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'art. 13, comma 3 stabilisce che *"Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati."* Tale obbligo, pertanto, è già previsto dalla normativa vigente. I docenti di sostegno sono assegnati alle Istituzioni scolastiche, dall'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base delle esigenze emerse nei singoli Piani Educativi Individualizzati. Le modalità concrete del diritto all'inclusione scolastica devono infatti essere definite con riferimento alla situazione specifica di ciascun alunno, attraverso la redazione del piano educativo individualizzato, pertanto il decreto



vuole riportare al centro dell'attenzione, la progettazione integrata del progetto individuale di cui all'art. 10 alla cui realizzazione concorrono, per quanto di competenza, l'istituzione scolastica, la Regione e gli enti locali.

Alle lettere b) e c), si richiama la normativa vigente che assegna allo Stato la competenza sull'assistenza di base, attraverso le figure dei collaboratori scolastici. La legislazione vigente non prevede assegnazioni aggiuntive da parte dell'USR in base alla definizione dei Piani Educativi Individualizzati né, tantomeno, la possibilità di istituire posti in deroga all'organico annuale; proprio per questo si prevede di modificare il riparto dell'organico ATA, ferma restandone la dimensione complessiva per ciascuna area professionale, al fine di assegnare proporzionalmente più collaboratori alle scuole con maggior numero di alunni con disabilità. Le funzioni e i compiti del personale collaboratore scolastico in merito all'assistenza educativa e dell'autonomia degli alunni disabili sono già previsti a legislazione vigente. Il protocollo d'intesa tra il ministero della pubblica istruzione e le associazioni degli enti locali e i sindacati sulle funzioni ATA, siglato in data 13 settembre 2001, concorda, all'art. 2, lett. B, che "L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL - comparto Scuola - art.31 - tab. A - Profilo A2: collaboratore scolastico. Restano, invece, nella competenza dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno all'Istituzione scolastica". La sottoscrizione del CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002/2003", in cui all'art. 47 sono stabiliti i "Compiti del personale ATA" descritti nella "Tabella A – Profili di area del personale ATA (tabella A del C.C.N.L. 24/07/03)". Il personale ATA-collaboratore scolastico, pertanto, eredita nel proprio mansionario, senza oneri aggiunti, una parte degli obblighi di assistenza all'autonomia stabiliti nella legge n. 104/1992, inizialmente in capo agli enti locali. Tali doveri si esplicano nel prestare ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Lettera d), la costituzione di sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da prevedere classi di non più di 22 alunni, ove siano presenti studenti con disabilità certificate, fermo restando il numero minimo di alunni e studenti per classe, come previsto dalla normativa vigente.

Lettera e), si prevede che il contributo economico a favore delle istituzioni scolastiche paritarie, già previsto dalla legislazione vigente sugli stanziamenti di bilancio disponibili sul capitolo 1477 "contributi alle scuole paritarie comprese quelle della valle d'Aosta" (articolo 1, comma 13 della L. n. 62/2000) è parametrato al numero degli alunni e studenti con disabilità certificata nonché alla percentuale dei medesimi alunni sul totale degli iscritti, al fine di favorire l'inclusione degli stessi. Così facendo, si riprende quanto previsto dall'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016.

Tale assegnazioni gravano sugli stanziamenti di bilancio disponibili sul capitolo 1477 "contributi alle scuole paritarie comprese quelle della valle d'Aosta", già previsti dall'articolo 1, comma 13 della L. n. 62/2000, che per gli anni 2017, 2018, 2019, ammontano rispettivamente ad euro 525.580.089,00 - 516.962.302,00 - 525.430.089,00.

Comma 3. Il Comma in questione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto prevede l'adozione di un regolamento per la revisione dei criteri e parametri per la ripartizione dell'organico ATA ai sensi del comma 2, lett. c) e dunque ferma restando la dotazione organica complessiva del personale.

Comma 4. Le Regioni individuano criteri per progressivamente uniformare sul territorio nazionale la definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale anche attraverso specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento di tali compiti. Infatti oggi esiste una eterogeneità di profili professionali a scapito dell'uniformità della qualità delle prestazioni erogate agli alunni e agli studenti con disabilità certificata.



Ai fini della copertura finanziaria, per il 2016, con l'art. 1 comma 947 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), si attribuisce alle Regioni il compito di garantire gli assistenti educativi e della comunicazione, che prima della loro soppressione erano di competenza delle province, disponendo per l'autonomia degli alunni con disabilità, lo stanziamento di 70 milioni di euro. Per l'anno 2017 la legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha stanziato euro 75 milioni, che saranno iscritte sul bilancio del MIUR sul capitolo 2836 "fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali".

Stante la consistenza delle risorse finanziarie destinate a tale servizio, si ritiene che l'innovazione proposta non comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Comma 5. Ivi si richiama la vigente normativa che conferisce agli Enti locali la competenza, sempre per la disabilità certificata, ad assegnare il personale dedicato all'assistenza educativa e all'autonomia come sancito dall'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il protocollo d'intesa ministero della pubblica istruzione associazioni degli enti locali e sindacati sulle funzioni ATA, siglato in data 13 settembre 2001, concorda, all'art. 2, lett. B, secondo capoverso, che restano nella competenza dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno all'Istituzione scolastica. Trattasi di figure professionali, a mero titolo esemplificativo, quali l'assistente educativo, l'assistente alla comunicazione, personale paramedico. La norma stabilisce, inoltre, che agli Enti locali compete il servizio di trasporto. Il diritto al trasporto scolastico per gli alunni disabili frequentanti la scuola dell'obbligo è previsto dall'articolo 28 della legge 118/1971. Il trasporto scolastico per le scuole secondarie di secondo grado è, nella sostanza, assicurato dalla Sentenza n. 215/1987 della Corte Costituzionale e dagli articoli 12 e 13 della Legge n. 104/1992. Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha ridisegnato le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e all'art. 139 riafferma che spetta alle Province il compito di provvedere al trasporto scolastico relativo alle scuole superiori e ai Comuni garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, scuola dell'Infanzia inclusa. Tali obblighi, pertanto, sono già previsti dalla normativa vigente.

Comma 6. Infine, compete allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali garantire l'accessibilità e fruibilità dei sussidi didattici, degli strumenti tecnologici e digitali necessari per il supporto dell'inclusione scolastica agli alunni e agli studenti con disabilità, come già previsto dall'articolo 315, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 297 del 1994 ed all'articolo 13, comma 4, della legge n. 104 del 1992. Tali obblighi, pertanto, sono già previsti dalla normativa vigente.

Articolo 4 (Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica)

La definizione degli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione da parte dell'INVALSI, non comporta ulteriori oneri, atteso che tali indicatori – che hanno l'unico scopo di rilevare dati ed informazioni utili per la valutazione del sistema scolastico - sono già in uso presso le istituzioni scolastiche attraverso la compilazione e la trasmissione del RAV (rapporto di auto valutazione), previsto ai sensi del DPR n.80/2013) e, infine, pubblicato nel portale "Scuole in chiaro" di questo Ministero.

Articolo 5 (Certificazione e valutazione diagnostico-funzionale)

Comma 1: allo stato attuale l'articolo 12 della legge n. 104/1992, stabilisce che l'accertamento di disabilità (a cura delle commissioni mediche) sia seguito da due ulteriori documenti: la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale, per poi procedere alla definizione, in sede scolastica, del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Con l'attuale schema di decreto, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale, quindi, sono sostituiti da un unico documento denominato "valutazione diagnostico funzionale", specifico per i fini dell'inclusione scolastica, basato sul modello bio-psico-sociale della disabilità (ICF - Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute). La delega risponde ad una richiesta di semplificazione già avanzata nell'Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di



Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane. La richiesta interessa sia le modalità della presa in carico dell'alunno/studente con disabilità, sia le modalità e i criteri per l'inclusione scolastica.

Comma 2: si prevede l'intervento di più soggetti pubblici, al fine di ottimizzare le procedure e per una efficace distribuzione e razionalizzazione delle risorse a livello nazionale;

Comma 3: il nuovo decreto ha la finalità di rendere omogenee le prestazioni sul territorio nazionale a parità di condizioni, anche in modo da definire strumenti uniformi sul territorio (modelli condivisi di valutazione diagnostico funzionale e Progetto individuale), affinché si possa facilitare le azioni di monitoraggio, ricerca e sperimentazione in ambito di didattica inclusiva, fissando i criteri per la definizione e la redazione della certificazione o della documentazione del medico specialista.

Trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6 - (Commissioni mediche)

Comma 1: il numero di medici presenti nella commissione è invariato rispetto alla legislazione vigente. Pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Comma 2: il documento relativo alla valutazione diagnostico funzionale sostituisce i due documenti attualmente vigenti, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale (legge n.104/1992). Ai fini della predisposizione di tale documento, le Commissioni sono integrate da un rappresentante dell'Amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità nominato dall'Ufficio scolastico regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impiegati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica, di cui all'articolo 1, comma 65, legge 13 luglio del 2015 n. 107. Proprio perché si tratta di docenti assegnati al contingente di cui all'articolo 1, comma 65, il loro utilizzo presso la commissione non comporta oneri aggiuntivi per la loro sostituzione. Infatti, si tratta di soggetti impiegati per i progetti nazionali di potenziamento dell'offerta formativa. La Commissione, inoltre in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 4, della legge n. 104 del 1992 è integrata da un operatore sociale e da un terapeuta per la riabilitazione, in qualità di esperto. Ai componenti della commissione non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate (cfr. articolo 21 comma 4).

Comma 3 e 4: le commissioni mediche così come integrate, individuano e quantificano le tipologie di prestazioni sociali e sanitarie a favore dell'alunno disabile ed accertano il diritto al sostegno didattico sulla base della valutazione diagnostico-funzionale.

Comma 5: la proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico è effettuato dal gruppo inclusione territoriale (GIT)

Comma 6: i documenti elaborati dalla Commissione sono aggiornati al passaggio di ogni grado di istruzione o in presenza di nuove condizioni.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7 (Procedura per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità)

L'articolato propone una nuova procedura per l'attuazione dell'inclusione scolastica.

- Nulla cambia in merito alla richiesta di certificazione che deve essere sempre attivata dai genitori o da chi ne fa le veci.
- L'accertamento della condizione di disabilità, con la redazione della valutazione diagnostico – funzionale viene effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e trasmessa da queste ai genitori.



- Trasmissione dei documenti da parte dei genitori all'istituzione scolastica, per l'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), di cui all'articolo 12 e all'ente locale per l'elaborazione del Progetto individuale di cui all'articolo 10;
- Elaborazione del Progetto individuale da parte dell'ente locale e trasmissione all'istituzione scolastica, la quale dovrà elaborare il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e trasmettere, a cura del dirigente scolastico, al GIT la documentazione di cui ai punti precedenti ai fini della proposta delle risorse per il sostegno didattico.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si farà fronte con le risorse umane, finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8 - (Gruppo per l'inclusione territoriale)

Attualmente I gruppi di lavoro formalizzati a normativa primaria vigente sono 3: Gruppo di lavoro provinciale (legge 104/1992, art. 15, c. 1), uno per provincia (110 gruppi) rinnovati ogni 3 anni - Gruppo di studio e di lavoro (legge 104/1992, art. 15, c. 2), uno per ogni Istituzione Scolastica (circa 8.519 circa); - gruppo per la stesura del Piano Educativo Individualizzato o Gruppi di lavoro per l'handicap operativo- senza una precisa nomenclatura (legge 104/1992, art. 12, c. 5), uno per alunno disabile.

Con l'attuale disciplina si vuole razionalizzare ed eliminare duplicazioni. Infatti, il Gruppo per l'inclusione scolastica (GIT) è un organo tecnico di nuova costituzione la cui funzione fondamentale è di quantificare le ore di sostegno per il singolo alunno/studente disabile iscritto nel proprio ambito territoriale di competenza al fine di assicurare la realizzazione di un PEI di qualità e, contemporaneamente, razionalizzare le risorse. Ad oggi, la quantificazione delle ore di sostegno, è effettuata a livello di istituzione scolastica dove si incontra il gruppo del PEI composto dagli insegnanti, fra cui il/i docenti di sostegno, ed i genitori dell'alunno. A decidere, pertanto, le ore di sostegno, sono i soggetti direttamente coinvolti. La nuova procedura intende dare maggiore equità, oggettività, trasparenza e garanzia di parità di trattamento nella distribuzione delle risorse per il sostegno, fermo restando quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80/2010. A tal fine, sono soppressi gli altri gruppi presenti nella legge 104/1992.

il GIT è composto da un dirigente tecnico o dirigente scolastico che lo presiede, n 3 dirigenti scolastici ad ambito territoriale, n. due docenti nominati con decreto dal dirigente preposto dall'Ufficio scolastico regionale. Essendo gli ambiti territoriali presenti sul territorio nazionale circa 300, dovranno essere costituiti 300 gruppi, pertanto si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda i dirigenti tecnici e scolastici si fa presente che non è previsto alcun esonero, con riferimento ai docenti, si avrebbe un maggiore onere scaturente dal semiesonero di n. 2 docenti Prudenzialmente, nella stima dell'onere è stato preso in considerazione lo stipendio di un docente a tempo indeterminato dell'istruzione secondaria e primaria.

qualifica	Costo lordo stato	n. ambiti	Costo complessivo
docente istruz. Second. I grado	34.400,44/2	300	5.160.066,00
docente istruz. Infanzia e primaria	31.909,92/2	300	4.786.488,00
Totale complessivo			9.946.554,00



Ai componenti non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

Articolo 9 (Il progetto individuale), prevede che nell'ambito delle azioni per inclusione scolastica, il progetto individuale, di cui all'articolo 14 della Legge n. 328 del 2000, definisca e quantifichi i servizi socio-assistenziali alla persona ed individui le amministrazioni competenti all'erogazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, relativamente all'assegnazione delle risorse di organico di sostegno didattico. La norma non è suscettibile di determinare maggiori oneri, in quanto tale attività già viene espletata sulla base della sopracitata norma

Articolo 10 (piano per l'inclusione), prevede che l'istituzione scolastica sulla base degli indirizzi definiti dal dirigente scolastico, elabori una proposta di Piano per l'inclusione riferito a tutti gli alunni con disabilità. Ciascuna istituzione scolastica potrà provvedervi nel limite delle proprie disponibilità finanziarie, umane e strumentali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11 (Il piano educativo individualizzato), la norma non è suscettibile di determinare maggiori oneri, in quanto tale attività già viene espletata.

Articolo 12 - (Ruoli per il sostegno didattico), I docenti di sostegno sono docenti abilitati in specifici ordini di scuola e/o classi di concorso e, poi, specializzati in attività di sostegno. In base alla normativa attuale non esistono i ruoli di sostegno. Il vincolo di permanenza nei ruoli è di 5 anni. Si cita il CCNI 2015/16 in cui al comma, art. 26, comma 3) In cui si stabilisce che " *Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti.6. L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali posseda il relativo titolo di specializzazione.*

Per ciascun grado di istruzione inclusa la scuola dell'infanzia, si prevede che gli esistenti ruoli regionali dei docenti comprendano una sezione per il sostegno didattico, per una maggiore fungibilità del personale docente di sostegno alla scuola secondaria. La norma prevede inoltre che i docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno possano chiedere il trasferimento sui posti comuni, nell'ambito delle procedure di mobilità professionale e nel limite dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, trascorsi dieci anni scolastici di servizio (quindi compreso quello pre-ruolo) quale docente di sostegno, tra l'altro tale previsione normativa trova supporto in quanto indicata nel comma 79 della l. 107/2015. Trattasi quindi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

Si prevede che la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, si consegua esclusivamente attraverso il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica. Possono accedere al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che, abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Pertanto, si subordina l'accesso al corso annuale di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria al conseguimento di 60 CFU dedicati al sostegno e all'inclusione.

I costi relativi al percorso formativo sono integralmente a carico di coloro che lo intraprendono.

Articolo 14 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado). Si prevede che la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado si consegua



esclusivamente attraverso la frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica.

Anche in questo caso i costi relativi al percorso formativo sono integralmente a carico di coloro che lo intraprendono.

Articolo 15 (formazione in servizio del personale della scuola), prevede che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel piano triennale dell'offerta formativa, definiscano le attività formative rivolte ai docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive coerenti con i piani degli studi personalizzati. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che vi si potrà provvedere nel limite delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015. Il successivo comma 3, prevede che il piano di cui al comma 1 individui, nell'ambito delle risorse disponibili, le attività formative per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario al fine di sviluppare in coerenza con i profili professionali le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali, sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Vi si potrà provvedere nel limite di euro 1,3 milioni iscritti a legislazione vigente sui capitoli relativi alla formazione del personale scolastico, ove non già finalizzati. Si prevede altresì l'obbligo per il personale ATA a partecipare periodicamente alle iniziative di formative di cui al presente articolo.

L'articolo 16 (continuità didattica), prevede che al fine di agevolare la continuità educativa e didattica possa essere proposto da parte del dirigente scolastico ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico, e ferma restando la disponibilità dei posti, un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non si prevede la costituzione di nuovi posti.

L'articolo 17 (Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica), istituisce presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nonché da altri soggetti pubblici e privati individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per i componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Nel caso dei docenti, non è altresì previsto l'esonero dalle attività didattiche.

L'articolo 18 (Istruzione domiciliare), prevede che le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali individuino azioni per garantire il diritto all'istruzione agli alunni e studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie. Vi si potrà provvedere nel limite delle risorse di cui all'articolo 1 della legge n. 69/2000, di rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997. Ad ogni modo, la norma prevede una apposita clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 19 (Abrogazioni) la norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20 (Decorrenze) la norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 21 (Copertura finanziaria)



Dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, sono garantite dall'organico dell'autonomia nell'ambito dell'organico dei posti di sostegno, come determinato ai sensi dell'art. 1, comma 75 della legge 13 luglio 2015 n. 107, con la procedura di assegnazione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato dal presente decreto; per il profilo dei collaboratori scolastici, nell'ambito delle risorse disponibili. Le prestazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c) d) ed e) sono garantite nell'ambito delle risorse disponibili.

Ai componenti della Commissione Medica di cui all'articolo 6, nella composizione prevista ai commi 1 e 2, ed i componenti dei gruppi per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 8 ed ai componenti dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 17 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o qualsivoglia altro emolumento.

Agli oneri derivanti dall'articolo 8 pari ad euro 3,32 milioni nell'anno 2017 e ad euro 9,95 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 31 dicembre 2012, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 GEN. 2017





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di decreto legislativo recante “*Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità a norma dell’articolo 1, commi 180, 181, lettera c) e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”

Analisi tecnico-normativa

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Il presente decreto legislativo è adottato ai sensi dell'articolo 1 comma 181, lettera c), della legge n. 107 del 2015.

In conformità con i principi e i criteri direttivi, il decreto legislativo prevede:

- 1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno attraverso l'istituzione di appositi ruoli, suddivisi per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola primaria, con obbligo di permanervi, per il personale assunto a tempo indeterminato, per almeno 6 anni scolastici;
- 2) la riforma della formazione iniziale dei docenti di sostegno, professione questa a cui si accede solo attraverso il conseguimento di specifici corsi e comunque, dopo aver acquisito almeno 120 CFU in materia di inclusione scolastica;
- 3) l'individuazione delle prestazioni scolastiche, sociali e sanitarie al fine di garantire uniformità ed omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, attraverso la definizione dei compiti spettanti a ciascuno degli attori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione (Stato, Regioni ed Enti locali);
- 4) la definizione dei criteri su cui costruire gli indicatori per i processi di autovalutazione e di valutazione dell'inclusione scolastica nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione;
- 5) la revisione delle modalità e dei criteri della certificazione, nell'ottica sia della semplificazione amministrativa che dell'efficienza dell'iter diagnostico della certificazione della disabilità, attraverso la definizione di procedure e strumenti che consentano di individuare e valorizzare le abilità residue dell'alunno con disabilità con un approccio che consideri le potenzialità e le sviluppi in percorsi condivisi con gli specialisti delle strutture pubbliche e private che seguono gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento;
- 6) la revisione e razionalizzazione degli organismi che operano a livello territoriale per il supporto all'inclusione attraverso la riorganizzazione delle funzioni e delle competenze in un'ottica di miglioramento della qualità dell'inclusione;
- 7) la previsione dell'obbligo di formazione per dirigenti, docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nell'ambito delle specifiche competenze, in relazione agli aspetti organizzativi, psico-pedagogici e didattici per dirigenti e docenti, e in relazione all'assistenza di base e agli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali per il personale





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

amministrativo, tecnico e ausiliario, in modo da realizzare la reale presa in carico del progetto inclusivo, da parte di tutte le componenti scolastiche;

- 8) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare agli alunni soggetti all'obbligo scolastico e temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola in coerenza con quanto previsto all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992 n.104.

L'intervento è coerente con il programma del Governo, in quanto è finalizzato al potenziamento del sistema nazionale di istruzione e formazione, attraverso il rafforzamento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione degli alunni e degli studenti con disabilità, in coerenza con il principio di delega.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento si colloca nel quadro normativo delimitato dai seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Legge n. 104 del 1992 - Articolo 3, commi 1 e 2 – Articoli 8, 12, 13 e 15;
- Legge n. 107 del 2015 – Articolo 1, commi 65, 68, 75;
- Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 414, secondo periodo;
- Decreto-legge 104 del 2013 – Articolo 15, comma 2-bis;
- Legge n. 289 del 2002 - Articolo 35, comma 7;
- Legge n. 296 del 2006 - Articolo 1, comma 605, lettera b).
- Legge n. 300 del 1999 – Articoli 49, 50 e 75;
- dPCM n. 98 del 2014 – Articolo 8;
- Decreto-legge n. 112 del 2008 – Articolo 64.
- dPR n. 119 del 2009 – Tabella 1.
- Decreto-legge n. 98 del 2011 – Articolo 19, comma 7.
- Legge n. 190 del 2014 – Articolo 1, commi 332 e 334;
- dPR n. 81 del 2009 – Articolo 5;
- dPR n. 119 del 2009 – Tabella 1;
- Legge n. 62 del 2000 - Articolo 1, comma 14;
- Decreto-legge n. 42 del 2016 – articolo 1-quinquies, come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016.
- l'assegnazione del personale dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
- legge n. 104 del 1992, dall'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- legge 11 gennaio 1996 n. 23;
- CCNL comparto scuola – Profilo professionale collaboratore scolastico - Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Con il decreto legislativo si dettano norme aventi forza di legge relative alla garanzia del diritto-dovere all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità. Le disposizioni modificano, conseguentemente, norme aventi il medesimo rango. Sono previste, altresì, due deleghe regolamentari ex articolo 17, commi 2 e 3, della legge n. 400 del 1988, al fine di adeguare le norme regolamentari agli interventi apportati dall'intervento regolatorio.

- 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**
L'intervento è compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. In particolare, risultano rispettate le norme di cui all'articolo 117, comma 2, lettere g), m) e n), e comma 6, della Costituzione.
- 5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali**
L'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti la competenza esclusiva dello Stato. L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni.
- 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**
Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non attribuiscono ad amministrazioni statali compiti spettanti alle regioni o agli enti locali.
- 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**
Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.
- 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**
Sussiste in Parlamento la seguente proposta di legge AC n. 2444 recante "Norme per migliorare la qualità dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali".
- 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**
Le disposizioni dell'intervento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**
Non risultano pendenti procedure d'infrazione comunitarie nella specifica materia oggetto dell'intervento in esame. Tuttavia allo stato attuale risulta essere in corso un caso EU Pilot con riferimento al mancato computo, nella normativa italiana, del servizio a tempo determinato prestato su posto di sostegno, al fine del transito, una volta immessi nei ruoli a tempo indeterminato, dei docenti sul posto comune.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**
La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.
- 13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**
Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'Unione ai cittadini italiani per quanto riguarda l'accesso all'istruzione; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.
- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**
Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulle medesime o analoghe materie.
- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea**
Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**
L'intervento non reca nuove definizioni normative.
- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**
Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novellazione. A riguardo si segnalano le novelle apportate alla legge n. 104 del 1992, agli articoli 12 e 15.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo
L'intervento non produce effetti abrogativi impliciti né espliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente
Le disposizioni contenute nell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

L'intervento è esplicitamente previsto dalla delega legislativa di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c) della legge n. 107 del 2015.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione
Sono previsti atti attuativi ulteriori.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di decreto legislativo recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità a norma dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera c) e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107"

Analisi di impatto della regolamentazione

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

L'inclusione scolastica italiana rappresenta un'eccellenza che occorre implementare ulteriormente al fine di raggiungere sempre più alti livelli di inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità certificata, sia nella scuola statale che in quella paritaria.

L'obiettivo principale è quello di garantire all'alunno e allo studente con disabilità certificata di poter fruire, un'ottica ragionata, di tutti i servizi di cui ha diritto e di responsabilizzare, di conseguenza, ciascun attore istituzionale competente nell'ambito dell'erogazione dei servizi.

Sussiste, infatti, in ambito nazionale, una diversificazione consistente sia nell'assegnazione del personale (sia esso educativo o assistenziale) che nel riconoscimento alla fruizione dei servizi cui l'alunno disabile ha diritto di beneficiare, derivante anche dall'assenza di strumenti idonei ad uniformare il sistema.

E' necessario, inoltre, semplificare l'iter di certificazione, attualmente frastagliato e poco coerente, anche per quel che riguarda la parte relativa ai successivi documenti (rispetto appunto alla certificazione di disabilità), necessari per l'inclusione scolastica, rispetto all'individuazione delle necessità dell'alunno, calibrandoli meglio sui bisogni effettivi dello studente, e abbandonando definitivamente l'idea assistenziale tout court dell'inclusione scolastica.

Occorre riqualificare la figura del docente di sostegno al fine di superare l'idea che tale professione possa costituire un ripiego nell'ambito dell'insegnamento, attraverso nuove modalità di formazione iniziale con una implementazione dei CFU necessari per accedere ai ruoli per il sostegno didattico, e modificando l'attuale normativa relativa alla permanenza nei ruoli del sostegno, oggi ferma in 5 anni scolastici.

Occorre, infine, qualificare l'istruzione domiciliare, attualmente priva di una disciplina di rango primario.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

Occorre:

1. descrivere e "nominare" i diritti degli alunni e identificare il soggetto istituzionale che deve darvi attuazione;
2. superare incertezze interpretative in merito ai soggetti che erogano i servizi in modo da costruire realmente quel progetto individuale che deve accompagnare l'alunno e lo studente con disabilità nel proprio percorso di vita;





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

3. semplificare il percorso di certificazione della disabilità che attualmente risente, fortemente, di difformità applicative su tutto il territorio nazionale;
 4. identificare misure e strumenti idonei ad individuare chiaramente quello di cui ha bisogno l'alunno, sia nell'ambito del sostegno didattico che in quello dell'assistenza educativa e materiale nonché dei servizi;
 5. costruire un nuovo percorso di inclusione scolastica, che consenta di descrivere un iter chiaro e privo di incertezze applicative;
 6. riqualificare la formazione iniziale dei docenti di sostegno, implementandone la formazione;
 7. ridefinire le politiche formative del personale scolastico;
 8. strutturare diversamente la permanenza nei ruoli per il sostegno didattico dei docenti assunti a tempo indeterminato nella scuola statale.
 9. sanare il vulnus normativo rispetto all'istruzione domiciliare, oggi assente dalla regolamentazione di rango primario o secondario.
- C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR. Gli indicatori sono costituiti, principalmente, dall'implementazione della qualità dell'inclusione scolastica con specifico riferimento alla costruzione dei percorsi educativi individualizzati. Inoltre, si dovrà tenere conto:
1. della riduzione dei tempi di certificazione della disabilità;
 2. della riduzione dei tempi di conclusione dell'iter dell'inclusione scolastica con la redazione del Piano Educativo Individualizzato, documento finale del procedimento;
 3. degli effetti della semplificazione che si intende operare nell'ambito dei documenti finalizzati all'inclusione scolastica, con specifico riferimento all'adattamento degli stessi alla nuova classificazione ICF;
 4. della diminuzione dei tempi relativi all'assegnazione del personale docente di sostegno nonché di tutte le altre figure professionali che ruotano attorno all'alunno;
 5. della effettiva definizione del Progetto individuale per ciascun alunno;
 6. dell'effettivo intervento di tutti gli attori istituzionalmente coinvolti nell'ambito dell'inclusione scolastica, ovvero Stato, Regioni, Comuni e Province;
 7. della qualità dell'inclusione scolastica apprezzata nell'ambito dei processi di autovalutazione e valutazione delle istituzioni scolastiche.
- D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio
Principali destinatari dell'intervento sono gli alunni e gli studenti con disabilità delle scuole statali e delle scuole paritarie. Sono, poi, destinatari del provvedimento, il personale docente ed educativo della scuola statale. Sono inoltre destinatari "operativi" del provvedimento: 1) l'amministrazione scolastica, centrale e periferica; 2) le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Per quanto riguarda, invece, gli ulteriori attori istituzionali, l'intervento prevede il coinvolgimento delle Regioni, dei Comuni e delle Province nonché dell'INPS, e ciò in virtù delle diverse competenze istituzionali che la normativa vigente pone a capo di ciascuno di essi.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO





Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Sono state sentite le organizzazioni sindacali, le associazioni dei disabili e le scuole paritarie, attraverso incontri finalizzati a definire uno scambio di visioni relative al processo di riforma sull'inclusione scolastica.

E' emersa la necessità di semplificare l'iter di certificazione nell'ambito dell'inclusione scolastica e rendere l'intero sistema di supporto allo studente disabile maggiormente rispondente ai propri bisogni. Vi è stata, poi, sostanziale condivisione sull'idea di implementare la formazione iniziale dei docenti di sostegno, attraverso la definizione di nuovi percorsi formativi, più impegnativi.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

La scelta dell'Opzione Zero non è stata valutata in quanto l'intervento normativo risulta essere necessario per raggiungere pieni livelli di inclusione, anche attraverso specifiche politiche di semplificazione.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state prese in esame altre opzioni, atteso che l'intervento normativo in esame è espressamente prevista dalla norma primaria indicata in oggetto.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame, in quanto si reputa che la nuova disciplina, innovativa, consentirà di superare le riscontrate discrasie applicative.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento non produce effetti sulle PMI.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

L'intervento non prevede nuovi oneri, né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio non incide sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono:

1. il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uffici centrali;
2. le Regioni;
3. gli Enti locali;
4. l'INPS;
5. gli Uffici scolastici regionali;
6. le istituzioni scolastiche statali e paritarie;

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Il provvedimento sarà pubblicato anche nel sito *web* del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo ed il monitoraggio relativi all'intervento regolatorio avverranno attraverso l'attività dei competenti Uffici del Miur, anche mediante la sinergia con gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche coinvolti.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'intervento non prevede meccanismi automatici di revisione. La legge di delega, tuttavia, ha previsto, al comma 184, un meccanismo correttivo/integrativo, cui può avvalersi il Governo per gli interventi che dovessero rendersi necessari entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "*Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246*", il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni.

Va da sé che, qualora emergessero eventuali effetti critici riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso, saranno prese in esame misure integrative o correttive.

SEZIONE AGGIUNTIVA PER INIZIATIVE NORMATIVE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Sezione non dovuta.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER LA PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 180, 181, LETTERA C), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107

VISTI gli articoli 3, 30, 31, 32, 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006;

VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18 recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”*;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14”;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107 recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, ed in particolare il comma 181 lettera c)”;

VISTA la legge 5 ottobre 1990, n. 295 recante *“Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti” ed in particolare l'articolo 1”*;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n.104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, ed in particolare gli articoli 139 e seguenti;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”*;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”*;

VISTO il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 recante *“Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'articolo 20;

VISTA la legge 8 ottobre 2010 n.170 recante *“Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;



VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*" convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", ed in particolare l'articolo 19;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 recante "*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*";

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 recante "*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante "*Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 recante "*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il "*Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti, professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, di adozione del Regolamento recante "*Norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il "*Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249.



VISTA la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvata con risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze ;

EMANA

il seguente decreto legislativo

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Principi e finalità)

1. L'inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.
2. L'inclusione scolastica si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle Istituzioni scolastiche nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto inclusivo fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.
3. L'inclusione scolastica è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli alunni e degli studenti.

Articolo 2



(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente agli alunni e agli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione sin dalla scuola dell'infanzia.
2. Per gli alunni e gli studenti di cui al comma 1, l'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato di cui all'articolo 11 parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.

CAPO II
PRESTAZIONI E INDICATORI DI QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

Articolo 3
(Prestazioni e competenze)

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali ai sensi della normativa vigente perseguono il raggiungimento delle prestazioni per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:
 - a) all'assegnazione nella scuola statale, dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni e degli studenti di cui al comma 1, dell'articolo 2 del presente decreto;
 - b) all'assegnazione, dei collaboratori scolastici nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale;
 - c) alla definizione dell'organico del personale ATA, tenendo conto tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna Istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legge n. 98 del 2011 come rideterminata dalla normativa vigente;
 - d) alla costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente;
 - e) ad assegnare alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e studenti con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e parametri di riparto dell'organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera c).



4. Con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.
5. Gli Enti locali, nel rispetto della ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 1, comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56, provvedono ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili:
 - a) l'assegnazione del personale dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
 - b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992 ed esercitati secondo la ripartizione delle competenze stabilite dall'articolo 26 della legge n. 104 del 1992, dall'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112 del 1998;
 - c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992 ed all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 gennaio 1996 n. 23.
6. Ai sensi dall'articolo 315, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 297 del 1994 ed all'articolo 13, comma 4, della legge n. 104 del 1992, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici, degli strumenti tecnologici e digitali necessari a supporto dell'inclusione scolastica agli alunni e agli studenti con disabilità.

Articolo 4

(Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica)

1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
2. L'INVALSI, in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) qualità del Piano per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 10;
 - b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti, livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione di cui all'articolo 10 e nell'attuazione dei processi di inclusione;
 - c) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico incluse le specifiche attività formative;



- d) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
- e) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi.

CAPO III
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Articolo 5
(Certificazione e Valutazione diagnostico-funzionale)

1. La valutazione diagnostico-funzionale sostituisce la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale. A tal fine, all'articolo 12 della legge n. 104 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. All'accertamento della condizione di disabilità degli alunni e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, fa seguito una valutazione diagnostico-funzionale di natura bio-psico-sociale della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, utile per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che è parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.";
 - b) i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.
2. Al fine di un'ottimizzazione delle procedure, per una efficace e omogenea distribuzione e razionalizzazione delle risorse a livello nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:
 - a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del documento di accertamento della disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
 - b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della valutazione diagnostico - funzionale, secondo la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
3. Al fine di garantire prestazioni omogenee sul territorio nazionale e le conseguenti modalità attuative, l'INPS, in accordo con il Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, fissa le linee guida contenenti i criteri per la definizione e la redazione della documentazione del medico-specialista di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del presente decreto.

Articolo 6
(Commissioni mediche)



1. Al fine di conseguire un'efficace strutturazione del percorso diagnostico e per garantire una corretta valutazione nell'ambito dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva dell'alunno, all'articolo 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Nel caso in cui gli accertamenti riguardino soggetti in età evolutiva, le Commissioni Mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in pediatria e l'altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile. Le Commissioni sono obbligatoriamente integrate dal medico INPS come previsto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 19, comma 1°"*.
2. Ai fini della predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale di cui all'articolo 5, le Commissioni di cui al comma 1, come modificate dal presente articolo, sono integrate, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, da un terapeuta della riabilitazione, un operatore sociale e da un rappresentante dell'Amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall'Ufficio scolastico regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica, di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio del 2015 n. 107.
3. Le Commissioni mediche, come integrate al comma 2, ai fini della elaborazione e della realizzazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2001, come modificato dal presente decreto:
 - a) individuano per ciascun soggetto e successivamente alla predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale, le tipologie di prestazioni sociali e sanitarie e le quantificano;
 - b) accertano il diritto al sostegno didattico, fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo.
4. L'individuazione e la quantificazione di cui al comma 3, lettera a) e il fabbisogno assistenziale e per il trasporto nonché l'accertamento del diritto di cui al comma 3, lettera b), sono effettuati esclusivamente sulla base della valutazione diagnostico-funzionale che è distinta dall'accertamento della condizione di disabilità di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992.
5. La proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico è effettuata dal gruppo inclusione territoriale (GIT) ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 104 del 1992 come modificato dal presente decreto.
6. I documenti elaborati dalla Commissione sono aggiornati al passaggio di ogni grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, nonché in presenza di condizioni nuove e sopravvenute in relazione all'evoluzione della persona.

Articolo 7

(Procedura per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità)

1. La domanda per l'accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione sociale e scolastica di cui alla legge n. 104 del 1992, è presentata all'INPS secondo modalità che ne consentano la gestione prioritaria e la calendarizzazione dell'accertamento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le Commissioni mediche, come modificate dal presente



decreto, effettuano gli accertamenti di competenza e redigono i documenti di cui agli articoli 5 e 6, entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell'accertamento.

2. La procedura per l'inclusione scolastica si esplica nelle fasi in ordine di sequenza, di seguito indicate:
- a) presentazione da parte del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, in via telematica e su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, della domanda di accertamento della condizione di disabilità; la domanda deve essere corredata dalla documentazione del medico specialista, redatte ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3;
 - b) accertamento della condizione di disabilità, redazione della valutazione diagnostico-funzionale, individuazione e quantificazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 3, da parte della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della documentazione;
 - c) trasmissione della documentazione a cura dei genitori all'Istituzione scolastica nonché al competente Ente locale ai fini della elaborazione, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato di cui all'articolo 11, e del Progetto individuale ove richiesto dai genitori;
 - d) elaborazione del Progetto Individuale da parte dell'Ente locale e trasmissione all'Istituzione scolastica;
 - e) invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo Territoriale Inclusione (GIT) di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dal presente decreto, ai fini della proposta delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti:
 - 1) i documenti elaborati di cui agli articoli 5 e 6;
 - 2) Progetto individuale;
 - 3) piano per l'inclusione di cui all'articolo 10;
 - f) elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte dell'Istituzione scolastica.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Articolo 8

(Gruppo per l'inclusione territoriale)

L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è sostituito dal seguente:

Articolo 15

(Gruppo per l'inclusione territoriale)

“ 1. Per ciascuno degli Ambiti Territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2013, n. 107, è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Il GIT è composto da un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede, tre Dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) o di un suo delegato. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle



valutazioni diagnostico-funzionali, del progetto individuale e del Piano per l'inclusione trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone all'USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascuna scuola; l'assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

2. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT, sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili."

CAPO V PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'INCLUSIONE

Articolo 9 (Il Progetto individuale)

1. Il Piano Educativo Individualizzato è parte integrante del Progetto individuale. A tal fine, all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole "valutazione diagnostico-funzionale" sono aggiunte le seguenti: " , il Piano Educativo Individualizzato a cura delle Istituzioni scolastiche".

Articolo 10 (Piano per l'inclusione)

1. Il dirigente scolastico, sulla base delle direttive generali fissate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, elabora la proposta di Piano per l'Inclusione riferito a tutti gli alunni e gli studenti. Il Piano, deliberato dal collegio dei docenti, indica le barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento nonché gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica ed è parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta formativa. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili previste a legislazione vigente.

Articolo 11 (Il Piano Educativo Individualizzato)

1. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto, è elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe, tenuto conto della certificazione e della valutazione diagnostico-funzionale e del progetto individuale. La redazione avviene all'inizio dell'anno scolastico con la collaborazione dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, delle risorse professionali specifiche assegnate alla classe nonché degli operatori socio sanitari.
2. Il PEI realizza l'inclusione scolastica nelle dimensioni dell'apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell'interazione specificando tutti gli elementi necessari alla predisposizione di un ambiente di apprendimento adeguato. Individua gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.



Articolo 12
(Ruoli per il sostegno didattico)

1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015 sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.
2. I docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico di cui al comma 1. Ai fini del computo della permanenza di cui al periodo precedente è considerato anche il servizio prestato sul posto di sostegno in epoca antecedente all'assunzione in ruolo a tempo indeterminato, purché il predetto servizio sia stato svolto in costanza del possesso dello specifico titolo di specializzazione.

CAPO VI
FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI PER IL SOSTEGNO DIDATTICO

Articolo 13
(Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.
2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:
 - a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari.
 - b) è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
 - c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;
 - d) l'accesso al corso è subordinato al superamento di una prova predisposta dalle Università;
3. A decorrere dall'anno 2019, accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, potranno essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.
4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.



5. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica e dei crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.

Articolo 14

(Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado)

1. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015 n. 107, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado si consegue attraverso la frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica.
2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il corso è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari.
3. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione. L'accesso al corso è subordinato al superamento di una prova di accesso predisposta dalle Università.
4. A decorrere dal 2019 accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado che abbiano conseguito 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione, acquisiti esclusivamente presso l'Università.
5. Con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

CAPO VII ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 15

(Formazione in servizio del personale della scuola)

1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, e con le risorse disponibili, il piano nazionale di formazione garantisce le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, individuano le attività rivolte ai docenti delle classi, in particolare in cui sono presenti alunni e studenti con disabilità certificata, anche in



relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi personalizzati.

3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali, sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.

Articolo 16

(Continuità didattica)

1. La continuità educativa e didattica per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal piano di inclusione e dal progetto educativo individualizzato.
2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del piano annuale di inclusione, il Dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specifica specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015 n. 107.
3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse dell'alunno e dello studente, può essere proposto, non prima dell'avvio delle lezioni, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico, e ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015.

Articolo 17

(Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica)

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
2. L'osservatorio di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
 - a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità a livello nazionale e internazionale;
 - b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;
 - c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
 - d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare.
3. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nonché da altri soggetti



- pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinate le modalità di funzionamento e la durata dell'Osservatorio.
 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18
(Istruzione domiciliare)

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione agli alunni e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.
2. Alle attività di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 19
(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1 settembre 2017, sono soppressi:
 - a) il primo, il secondo e il quarto periodo del comma 5, dell'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, le disposizioni di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal presente articolo, si applicano anche alle commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto;
 - b) l'ultimo periodo dell'articolo 35, comma 7, della legge n. 289 del 2002.
2. All'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge n.104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ove ricorrono le parole "*diagnosi funzionali*", sono sostituite dalle seguenti: "*valutazioni diagnostico-funzionali*". Conseguentemente, con la medesima procedura individuata dal citato articolo 13, comma 2 ter del decreto legge n. 104 del 2013, sono apportate le necessarie modificazioni, anche tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto legislativo, al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162.
3. Continuano ad avere efficacia il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 pubblicato per la prima volta nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994 n. 79 e ripubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994 n. 97 e il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006 n. 185, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, comma 2 del presente decreto legislativo.
4. L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è soppresso.

Articolo 20



(Decorrenze)

1. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano a decorrere dal 1 settembre 2017 per le nuove certificazioni ed i rinnovi a partire dall'anno scolastico 2018/2019; resta ferma la previgente disciplina per le certificazioni ed i rinnovi effettuati entro il 31 agosto 2017.
2. Le modifiche di cui all'articolo 8 si applicano a decorrere dal 1 settembre 2017.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2017/2018.
4. Le sezioni di cui all'articolo 12, comma 1, sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed in esse vi confluiscono tutti i docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno.
5. Il vincolo di permanenza di cui all'articolo 12, comma 2, si applica al personale docente assunto sui posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019. Al personale docente assunto a tempo indeterminato sui posti di sostegno entro l'anno scolastico 2017/2018, continua ad applicarsi il vincolo quinquennale di permanenza sulla predetta tipologia di posto.

Art. 21

(Copertura finanziaria)

1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, sono svolte dall'organico dell'autonomia esclusivamente nell'ambito dell'organico dei posti di sostegno, come determinato ai sensi dell'art. 1, comma 75 della legge 13 luglio 2015 n. 107, con la procedura di assegnazione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato dal presente decreto; per il profilo dei collaboratori scolastici, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.
2. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c) d) ed e) sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili.
3. Ai componenti della Commissione Medica di cui all'articolo 6, nella composizione prevista ai commi 1 e 2, ed i componenti dei gruppi per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 8 ed ai componenti dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 17 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborsi di spese e qualsivoglia altro emolumento.
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 pari ad euro 3.32 milioni nell'anno 2017 e ad euro 9.95 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

